



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO
Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160
Piazza Roma n. 1- Fara Gera d'Adda – 24045 (BG)

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 27/04/2022

Codice Ente: 10099

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - RACCOLTA PUNTUALE

L'anno **duemilaventidue**, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 18:30, presso la sede municipale, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **Prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1	ASSANELLI RAFFAELE	SI
2	DOSSI REBECCA	NO
3	MOLERI ANGELO	NO
4	COLOMBO LUCIO VINCENZO	SI
5	PIOLDI EDOARDO	SI
6	BORELLINI GIANPAOLO	SI
7	FERRANDI CESARE	SI
8	PACE ILARIA	SI
9	BURLINI GIULIA ELISA	SI
10	MODANESI GIUSEPPINA	SI
11	VILLA ALESSANDRO PIETRO MARIA	SI
12	ABATI FLAVIO	SI
13	GROSSI GLAUCO GIUSEPPE	NO

Totale presenti 10 Totale assenti 3

Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor ASSANELLI Raffaele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto sottoscritta e presentata dall'Assessore _____, istruita dal Responsabile del Settore _____, che unitamente ai prescritti pareri di competenza, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto espressione della volontà di questa Amministrazione;

Con voti

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Con voti , dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - RACCOLTA PUNTUALE
----------	--

Proposta di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO CHE la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019 che dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2017, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

ATTESO che l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, precisa che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la TARI, essa può essere applicata quale tributo (comma 650) o quale corrispettivo (comma 652) in quanto "Il comune, in alternativa, nel rispetto del principio - chi inquina paga -, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti...";

CONSIDERATO che i criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico ed i criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso sono stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale prevede anche l'ipotesi che la misurazione del rifiuto prodotto possa essere effettuata anche attraverso un sistema volumetrico;

CONSIDERATO che tali criteri sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

RILEVATO che l'applicazione della tariffazione puntuale, quale corrispettivo, ha permesso, in ciascuno dei comuni ove è stata applicata, di ottenere dei lusinghieri e duraturi risultati, in particolare per quanto riguarda la contrazione del rifiuto residuale;

RITENUTO che il sistema di tariffazione puntuale consenta di rendere più equa la contribuzione dell'utente alla copertura integrale del costo del servizio di gestione del rifiuto nonché una maggiore attenzione da parte degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti stessi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2011, con la quale il Comune di Fara Gera d'Adda ha approvato la formazione di una società denominata G.ECO S.r.l., a capitale pubblico, derivante dal conferimento dei rami d'azienda gestione ambientale delle Soc. SABB S.p.A

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/01/2021, esecutiva, con la quale l'Amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda ha istituito a partire dall'anno 2022, la tariffa avente natura di corrispettivo e denominata "TARI puntuale" per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 668, della legge 147/2013, individuando la Società G.Eco Srl avente sede legale in Treviglio (BG) quale soggetto a cui assegnare la gestione della raccolta puntuale;

RITENUTO pertanto di dover procedere con l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale così come previsto dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013;

VISTA la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'articolo 15-bis del D.L. 34/2019 che testualmente recita:

“1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

VISTA la proposta di regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del D. L. n. 174/2012, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di approvare** il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto che** le disposizioni del regolamento qui approvato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- 4) **Di dare altresì atto che** per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 5) **Di Dare atto** dell'abrogazione del regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. del
- 6) **Di incaricare** il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria a trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione stessa secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 7) **Di pubblicare** altresì il presente regolamento all'Albo Pretorio on-line del Comune e di assicurare la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- 8) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall'articolo 17, comma 2, lettera a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - RACCOLTA PUNTUALE
----------	---

Parere di Regolarità Tecnica

D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Enrico Maria Giuliani in qualità di Responsabile del I° SETTORE FINANZIARIO esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Fara Gera d'Adda, 21/04/2022

Il Segretario Generale
Enrico Maria Giuliani

Parere di Regolarità Contabile

D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Enrico Maria Giuliani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Fara Gera d'Adda, 21/04/2022

Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria Giuliani

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Rebecca Dossi

IL PRESIDENTE
ASSANELLI Raffaele

IL SEGRETARIO
Dott. Enrico Maria GIULIANI

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio;
visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li _____

IL MESSO COMUNALE
Gionata Luca FUOCHI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (*art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI